**

**DM 6 novembre 2014**

**Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da**

**fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che**

**aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del**

**decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni,**

**in legge 21 febbraio 2014, n. 9.**

(GU n. 268 del 18 novembre 2014)

-----------------------------------------------------------------------

**Art. 1**

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di determinazione

dei nuovi incentivi riconosciuti sull'energia elettrica prodotta

dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti

fotovoltaici, i cui esercenti optano per l'estensione del periodo di

incentivazione di 7 anni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del

d.l. n. 145 del 2013.

2. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti compresi

nella tipologia definita al comma 1 che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, beneficiano di incentivi sotto forma di

certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per:

a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi

termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il 31 dicembre 2016

per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1

MW;

b) gli impianti di cui all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 145 del

2013.

**Art. 2**

*Modalità di determinazione dei nuovi incentivi*

1. Agli impianti che aderiscono all'opzione di cui all'art. 1,

comma 3, lettera b), del d.l. n. 145 del 2013 spetta un incentivo il

cui nuovo valore è determinato con le modalità di cui all'allegato

1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'incentivo rideterminato sulla base del comma 1 è riconosciuto

a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al

comma 1 dell'art. 3, per un periodo rinnovato di incentivazione pari

all'originario periodo residuo dell'incentivazione spettante,

incrementato di 7 anni.

**Art. 3**

*Modalità di esercizio dell'opzione di rimodulazione*

1. I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per

il regime di incentivazione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del

d.l. n. 145 del 2013, inoltrano la relativa richiesta al GSE entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso GSE e

pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma

3, lettera a), del d.l. n. 145 del 2013, il GSE provvede alla

identificazione e localizzazione geografica dei siti sui quali sono

ubicati gli impianti ivi considerati.

**Art. 4**

*Disposizioni specifiche per i produttori che aderiscono alla*

*rimodulazione degli incentivi*

1. Ai fini della verifica di coerenza tra la nuova durata del

periodo di incentivazione ed eventuali prescrizioni di ordine

temporale contenute nei titoli abilitativi rilasciati per la

costruzione e l'esercizio degli impianti, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore del presente decreto il GSE comunica alle

regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli

l'elenco dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione

e gli estremi dei relativi titoli abilitativi. Le regioni e gli enti

locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata

dell'incentivo, come rimodulata ai sensi del presente decreto, la

validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per

la costruzione e l'esercizio degli impianti ricadenti nel campo di

applicazione del presente articolo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli interventi di

qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell'impianto per il

quale è stata esercitata l'opzione di rimodulazione, non hanno

diritto di accesso, fino al termine del nuovo periodo di

incentivazione, ad ulteriori strumenti incentivanti a carico dei

prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, anche qualora

l'esercente rinunci all'incentivo rimodulato, fatta eccezione per il

ritiro dedicato e lo scambio sul posto, sempreché compatibili con il

meccanismo di incentivazione in godimento.

3. Gli impianti per i quali è stata esercitata l'opzione di

rimodulazione possono accedere ad ulteriori strumenti incentivanti

previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi:

a) interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore

produzione derivante dall'intervento di potenziamento, determinata

con le modalità previste dal pertinente provvedimento di disciplina

dell'ulteriore incentivo;

b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire

dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto

di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo

incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato;

c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non

superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a

partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di

diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso,

l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo

rimodulato.

4. L'estensione del periodo di diritto alle tariffe fisse

omnicomprensive, maturata alla data di cui all'art. 2, comma 2, e da

fruire ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 18 dicembre 2008, è riconosciuta al termine del

nuovo periodo di diritto all'incentivo rimodulato. Durante

l'estensione, trova applicazione il valore della tariffa fissa

onnicomprensiva vigente prima della rimodulazione operata ai sensi

del presente decreto.

5. L'estensione del periodo di diritto ai certificati verdi,

maturata alla data di cui all'art. 2, comma 2, e da fruire ai sensi

dell'art. 11, comma 8, e dell'art. 21, comma 8, del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, e' riconosciuta

al termine del nuovo periodo di diritto all'incentivo rimodulato.

Durante l'estensione, trova applicazione il valore del fattore

moltiplicativo vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del

presente decreto.

6. Per gli impianti incentivati con i certificati verdi, i cui

esercenti aderiscono all'opzione di rimodulazione degli incentivi di

cui al presente decreto e, limitatamente alle produzioni realizzate

fino al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione dell'art. 19,

comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio

2012, il parametro Re ivi indicato è, su richiesta del produttore,

fisso ed è pari a quello registrato nell'anno 2012, fermo restando

quanto già previsto dal medesimo art. 19, comma 1, per gli impianti

a biomasse e a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti

interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza. A tali fini, la

richiesta del produttore è presentata contestualmente alla richiesta

di cui all'art. 3, comma 1.

**Art. 5**

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,

non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Allegato 1**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0887700100010110001&dgu=2014-11-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-18&art.codiceRedazionale=14A08877&art.num=1&art.tiposerie=SG)